



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Assunti i poteri della Giunta Comunale – Art. 48 TUEL 267/2000)

N. 88

OGGETTO: ***INIZIATIVE A CARATTERE AMBIENTALE - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CORPO ITALIANO VOLONTARI EMERGENZE SOCCORSO E SOLIDARIETA' (CIVESS ODV) PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO "PEDIBUS" - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.***

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di novembre alle ore 09:15 nella residenza municipale, assistito dal Segretario Comunale dott.ssa Michelina BONITO, ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Con i poteri spettanti alla Giunta Comunale

Premesso che:

- l'adozione di iniziative dirette a sensibilizzare la cittadinanza in merito alla tutela ambientale rientra tra i compiti istituzionali dell'ente locale;
- il Comune di Pianezza ha più volte manifestato particolare interesse alle iniziative promosse per il perseguimento di tale finalità, da attivarsi anche attraverso forme di collaborazione con organizzazioni di volontariato presenti sul territorio.

Premesso inoltre che:

- nell'ambito della mobilità sostenibile dei percorsi casa-scuola e della conseguente riduzione dell'inquinamento atmosferico, fin dall'anno 2007 è stato istituito il primo tragitto del progetto "Pedibus", la "linea gialla", che si snoda principalmente su Viale Aldo Moro a partire dall'intersezione con Via Marco Polo, ossia il percorso totalmente pedonale tramite il quale i giovani scolari delle scuole primarie "Alessandro Manzoni" e "Nino Costa", muniti di idonea pettorina, si recano presso il loro istituto accompagnati da alcuni preziosi volontari;
- a partire dall'anno scolastico 2016/2017 è stata istituita la seconda linea del "Pedibus", la "linea azzurra", che si sviluppa lungo Viale San Pancrazio dall'incrocio con Via Musinè;
- a partire dall'anno scolastico 2020/2021 è stata istituita la terza linea denominata "linea verde", che percorre le vie Caduti, Gramsci, Cassagna e Pavese;
- gli accompagnatori della "linea gialla" sono semplici cittadini che hanno dato la loro disponibilità ad effettuare tale servizio invece le linee azzurra e verde sono gestite dalla OdV CIVESS, con sede legale in Pianezza, Via Antonelli 22, e sede operativa in Pianezza, Via Maiolo 5, c.f. 95639860014.

Considerato che, con il progetto "pedibus", si intende valorizzare e rispettare l'ambiente, promuovendo un minor utilizzo dell'auto per gli spostamenti casa-scuola in modo da ridurre il traffico e l'inquinamento soprattutto in prossimità dei plessi scolastici.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 20 ottobre 2020 con la quale veniva attivata la convenzione biennale con l'OdV CIVESS per lo svolgimento di servizi di utilità sociale comprendente, tra l'altro, il servizio in precedenza menzionato.

Preso atto che:

- la suddetta convenzione, iscritta al repertorio dell'ente al n. 2276 del 13 novembre 2020, è scaduta in data 13 novembre 2022;
- con propria deliberazione, con i poteri spettanti alla Giunta comunale, n. 73 del 10 novembre 2022, è stata attivata la collaborazione con la predetta Organizzazione per lo svolgimento di più servizi di utilità sociale comprendente il servizio in oggetto;
- a seguito di incontri e colloqui con i referenti dell'Organizzazione, si è deciso di non dare corso a tale collaborazione comprendente più servizi ma di prevedere una specifica convenzione per il solo servizio di "pedibus", riconoscendo all'Organizzazione un maggior impegno di volontari dediti a tale servizio.

Constatato pertanto che l'OdV CIVESS con sede legale in Via Antonelli 22, Pianezza, e sede operativa Via Maiolo 5, Pianezza (presso l'edificio ex Cottolengo), ha manifestato la disponibilità

nel proseguire a prestare il solo servizio in oggetto nell'ambito delle esigenze espresse dal Comune di Pianezza.

Rilevata quindi la necessità di sottoscrivere una convenzione con la citata Organizzazione, costituita da n. 6 articoli ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, che prevede, tra l'altro, la corresponsione di un contributo forfettario di euro 1.400,00, finalizzato a far fronte alle spese organizzative e assicurative del servizio in oggetto.

Ritenuto opportuno stabilire, quale durata della convenzione in oggetto, il corrente anno scolastico 2022/2023, nelle more della proclamazione di una nuova amministrazione comunale.

Richiamato il disposto di cui all'art. 4, comma 6 della legge n. 135/2012, il quale prevede espressamente quanto segue:

“A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli (articoli da 13 a 42) del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.”

Dato atto che il contributo di cui trattasi si sottrae alle limitazioni di cui al suddetto art. 4, comma 6, della legge n. 135/2012 in quanto la giurisprudenza contabile, costituita dal parere della Corte dei Conti Sezione di controllo Lombardia n. 89/2013 e dalla Deliberazione della medesima sezione, stabilisce che *“le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge: quest'ultimo è riferito “agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito”*. La Sezione inoltre osserva che il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell'Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, *id est* della “comunità amministrata”, seppur quale esercizio - mediato - di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione. Gli ulteriori dubbi manifestati, in via subordinata, sono assorbiti.

Richiamato il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Territorio e Ambiente e dal Responsabile del Settore Finanziario-Informatico, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e riportati in calce alla presente.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. e i.

Con i poteri spettanti alla Giunta Comunale,

DELIBERA

- 1.** Di richiamare integralmente la premessa narrativa, dando atto che la stessa fa parte integrante del presente dispositivo.
- 2.** Di revocare la propria deliberazione n. 73 del 10 novembre 2022, relativa alla collaborazione con la CIVESS OdV per lo svolgimento di più servizi di utilità sociale, per la rilevata opportunità, condivisa con la stessa associazione, di circoscrivere la collaborazione al servizio in argomento eliminando la menzione di altri sui quali presupposti e competenze specifiche richiedono una maggiore articolazione di compiti e requisiti.
- 3.** Di attivare la collaborazione con l'Organizzazione di Volontariato Corpo Italiano Volontari Emergenze Soccorso e Solidarietà (CIVESS OdV), c.f 95639860014 con sede legale in Via Antonelli 22, Pianezza, e sede operativa Via Maiolo 5, Pianezza (presso l'edificio ex Cottolengo), finalizzata allo svolgimento del servizio “pedibus” (consistente nell’accompagnamento a piedi dei bambini frequentanti le scuole primarie “Alessandro Manzoni” e “Nino Costa”) per il corrente anno scolastico 2022/2023, come meglio specificato nell'allegato schema di convenzione.
- 4.** Di approvare lo schema di convenzione con la CIVESS Odv di Pianezza, costituito da n. 6 articoli ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 5.** Di prevedere a favore dell'OdV CIVESS di Pianezza, l'assegnazione di un contributo forfettario di euro 1.400,00 finalizzato a far fronte alle spese organizzative relative al servizio in oggetto, che trova copertura finanziaria al codice 09.05.1.103.05.4.1332 (cap. pag. 1304/000) del bilancio per l'esercizio 2022.
- 6.** Di dare atto che il contributo di cui trattasi si sottrae alle limitazioni di cui all’art. 4, comma 6, della legge n. 135/2012, in quanto si configura come attività resa a favore direttamente dei cittadini.
- 7.** Di dare atto che, ai sensi dell’art. 12 della legge 241/1990 e s.m.i., l’erogazione del contributo in oggetto è conforme ai criteri dettati dal vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
- 8.** Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.
- 9.** Di demandare al Responsabile del Settore Territorio e Ambiente, l'adozione degli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione.

Successivamente, con i poteri spettanti alla Giunta Comunale,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL 267/2000 e ss.mm.i.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to MANGINO Arch. Antonella

Pianezza, lì 24/11/2022

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO-INFORMATICO
F.to Rag. Luca Favarato

Pianezza, lì 24/11/2022

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott.ssa Brunella FAVIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Michelina BONITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 02 dicembre 2022 , come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianluca GUARDABASCIO

Pianezza, li 02 dicembre 2022

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianluca GUARDABASCIO

Pianezza, li 02 dicembre 2022

Divenuta esecutiva in data

☐ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000)

Pianezza, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Michelina BONITO